

BANDO recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di SERVIZI DI SCULOLABUS di cui all'articolo 6, commi 10 e 11 della Legge Regionale 9 agosto 2018, n. 20, come modificata dalla Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del contributo

Articolo 2 - Beneficiari

Articolo 3 - Periodi di copertura del contributo

Articolo 4 - Modalità di svolgimento dei servizi di scuolabus ammissibili a contribuzione

Articolo 5 - Spese ammissibili

Articolo 6 - Valutazione delle istanze e graduatoria

Articolo 7 - Stanziamenti

Articolo 8 - Modalità di presentazione dell'istanza e concessione del contributo

Articolo 9 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

Articolo 12 – Rinvio

Articolo 13 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del contributo

1. Il presente Bando disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di SERVIZI DI SCUOLABUS, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, commi 10 e 11 della Legge Regionale 9 agosto 2018, n. 20, come modificata dalla Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)

Articolo 2 – Beneficiari

1. I beneficiari del contributo sono i Comuni della Regione con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

Articolo 3 – Periodi di copertura del contributo

1. Il contributo erogabile copre l'importo delle spese da sostenere per i servizi di scuolabus nei seguenti periodi:

- periodo A - gennaio 2024 – giugno 2024 (seconda parte dell'anno scolastico 2023/2024);
- periodo B - settembre 2024 – giugno 2025 (Anno scolastico 2024/2025);
- periodo C - settembre 2025 – giugno 2026 (Anno scolastico 2025/2026).

2. Nella domanda dovranno essere specificatamente indicati a preventivo gli importi relativi ad ogni singolo periodo suddivisi per anno solare, al fine di consentire l'esatta imputazione della spesa negli anni di competenza.

Esempio da inserire nello schema di domanda di contributo

PERIODO	2024	2025	2026
A gennaio 2024 – giugno 2024	€		
B settembre 2024 – giugno 2025	€	€	
C settembre 2025 – giugno 2026		€	€
TOTALE	€	€	€

Articolo 4 - Modalità di svolgimento dei servizi di scuolabus ammissibili a contribuzione

1. Il servizio, per il quale si chiede il contributo, può essere:

- I) gestito direttamente dal Comune beneficiario;
- II) affidato esternamente ad impresa regolarmente autorizzata;
- III) gestito da altro comune con la partecipazione finanziaria del Comune richiedente.

2. Qualora il Comune effettui il servizio con più modalità il contributo richiesto corrisponderà all'importo della spesa complessiva sostenuta per i servizi scuolabus.

Articolo 5 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico nel corso dei periodi sopra indicati e certificati in fase di rendicontazione dal Comune istante.

2. Per ogni periodo deve essere indicato il preventivo di spesa. Vanno indicati anche eventuali introiti preventivati derivanti dalle quote pagate dagli utenti dei servizi suddiviso in competenza contabile a parziale copertura della spesa complessiva del servizio scolastico.

3. In caso di servizio **I) gestito direttamente dal Comune** sono ammesse a contribuzione le seguenti voci di costo:

- tassa di circolazione e assicurazione dello scuolabus;
- manutenzione, tagliando, collaudo, revisione del mezzo;
- carburante;
- servizio di accompagnamento sullo scuolabus (contributo a favore addetti sorveglianza/vigilanza sullo scuolabus, con esclusione dei costi sostenuti per i servizi di pre e post accoglienza);
- retribuzione autista (qualora l'autista sia un dipendente del comune adibito anche ad altre attività la spesa da considerare dev'essere solo quella imputabile al servizio svolto per il trasporto degli studenti).

4. In caso di servizio **II) affidato esternamente ad impresa regolarmente autorizzata** sono ammesse a contribuzione le spese riconducibili al costo del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico, con riferimento ai periodi di svolgimento del servizio, e i costi di accompagnamento sullo scuolabus (contributo a favore addetti sorveglianza/vigilanza sullo scuolabus).

5. In caso di servizio **III) gestito da altro comune con la partecipazione finanziaria del Comune richiedente**, si applica quanto indicato ai commi 3 e 4, precisando che, nel caso in cui la richiesta di contributo venga fatta sia dal Comune che esercita direttamente il servizio sia dal Comune che co-partecipa alle spese, il contributo deve essere richiesto dai Comuni in proporzione alla propria quota di competenza (cd. divieto di doppia contribuzione).

6. **Non** rientrano a contribuzione:

- i costi sostenuti per i servizi di pre accoglienza e post accoglienza;
- i costi relativi alla mensa scolastica;
- la gestione della documentazione/spese amministrative, le spese relative al personale del Comune salvo quelle indicate al comma 3;
- tutte le spese comunque non imputabili al servizio di trasporto scolastico.

7. Non sono altresì ammessi alla presente contribuzione i rimborsi ad abbonamenti/biglietti delle linee di trasporto pubblico locale.

Articolo 6 - Valutazione delle istanze e graduatoria

1. Il Servizio trasporto pubblico regionale e locale verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della norma istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese previste e procede alla formulazione della graduatoria secondo i criteri di seguito riportati:

CRITERIO	PUNTI
NUMERO ABITANTI	
<= 1.000 abitanti	15
> 1.000 e <= 2.000 abitanti	10
> 2.000 e < 3.000 abitanti	5

2. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata in base all'ordine di arrivo dell'istanza.

3. I soggetti beneficiari saranno determinati sulla base della graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale, nei limiti della disponibilità finanziaria del Bilancio pluriennale 2024 - 2026.

Articolo 7 – Stanziamenti

1. Gli stanziamenti disponibili a sostegno delle istanze sono i seguenti:

per l'anno 2024: 1.500.000,00 Euro;

per l'anno 2025: 1.500.000,00 Euro;

per l'anno 2026: 1.000.000,00 Euro.

Articolo 8 – Modalità di presentazione dell'istanza e concessione del contributo

1. Le domande, predisposte sulla base del modello di domanda allegato, dovranno pervenire alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale tramite PEC **entro il 30 aprile 2024**.

2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

3. Esaurita la graduatoria ed in caso di risorse residue o nuovo stanziamento sarà possibile proporre eventuale istanza integrativa entro il **31 ottobre** degli anni 2024 e 2025 per i periodi B e C di cui all'articolo 3 comma 1.

4. Il contributo è concesso entro sessanta (60) giorni dalla data di cui al comma 1, previa verifica della completezza della documentazione presentata.

Articolo 9 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. La rendicontazione semplificata ex articolo 42 della LR 7/2000 potrà essere prodotta per ogni annualità, redatta secondo il modello allegato al presente bando, e dovrà pervenire, tramite PEC, alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale:

- entro il **30 settembre 2024**, per il periodo A;

- entro il **30 settembre 2025**, per il periodo B;

- entro il **30 settembre 2026**, per il periodo C.

2. Entro il termine di sessanta (60) giorni dal termine di cui al comma 1, il Servizio trasporto pubblico regionale e locale, verifica la documentazione provvede ai controlli di cui all'articolo 42, comma 3, della LR 7/2000 e alla liquidazione ed erogazione del contributo nel limite di quanto concesso.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR, per le finalità di gestione del presente bando e successivamente all'eventuale concessione del contributo, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'Amministrazione regionale.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale.

2. Per informazioni sul bando è possibile scrivere alla e-mail: tpl@regione.fvg.it

Articolo 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Bando entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito web della Regione.